

Relazione Descrittiva

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di revisionare e aggiornare la legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, rubricata "Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali", per quanto di seguito meglio descritto:

- a. Innanzitutto, viene fatto un esplicito richiamo alla Legge 20 luglio 2004, n.189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
- b. Secondariamente, secondo la normativa vigente è il Ministero della Salute ad avere competenza esclusiva in materia di cani d'affezione e lotta al randagismo, e non come previsto dalla Legge Regionale, il Ministero dell'Ambiente o quello per le Politiche Agricole.
- c. Il riconoscimento delle Associazioni Protezionistiche non rientra più tra le competenze del Presidente della Repubblica, ma tra quelle delle Prefetture, in funzione delle attribuzioni loro delegate, infatti, è il Prefetto che rilascia la licenza di guardia particolare giurata, ai soggetti proposti che hanno i requisiti prescritti dal R.D. 18/06/1931 n. 773 T.U.L.P.S. - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - e dal R.D. 06/05/1940 n. 635 (Regolamento del T.U.L.P.S.), mediante il rilascio del proprio decreto.

Relazione Tecnico Finanziaria

La presente proposta di legge non genera nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio della Regione in quanto semplicemente modifica le modalità di attribuzione del codice di riconoscimento dell'animale iscritto nell'Anagrafe degli animali; modalità che prima comportavano l'impressione sull'animale del suddetto codice attraverso un tatuaggio ed oggi sono invece sostituite con l'inserimento del microchip. La spesa per l'inserimento del suddetto microchip è a totale carico del privato, proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale, e non comporta, pertanto, alcuna spesa per il bilancio della Regione.

Le altre disposizioni normative riportate nell'articolato hanno carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuove o maggiori spese per la finanza regionale.